

**Prestazioni** - Bonus COVID ex art. 27 D.L. n. 18/2020 e art. 84 D.L. n. 34/2020 - Amministratore di società - Iscrizione alla Gestione Separata - Non spetta.

**Tribunale di Milano - Ordinanza del 11.08.2020 n. 20461 - Dr.ssa Chirieleison - M.D. (Avv. Donnantuoni) - INPS (Avv. Santonoceto).**

*Le norme che prevedono un'indennità di sostegno in favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le cui attività abbiano risentito dell'emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19, non contemplano coloro che sono iscritti alla Gestione Separata quali amministratori di società, non essendo sufficiente né la mera iscrizione alla Gestione Separata, né la qualificazione degli emolumenti - erogati presumibilmente a fronte dell'attività di amministrazione della società - come compensi co.co.co..*

FATTO e DIRITTO - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente ha chiesto:

*In via di urgenza: con decreto emesso inaudita altera parte, considerata l'urgenza e la particolarità, del caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione a carico dell'INPS delle indennità di cui agli artt. 27 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) e 84 del D.L. n. 34/2020 (Rilancio) nella misura di € 600,00 per il mese di marzo 2020 ed € 600,00 per il mese di aprile 2020 e conseguentemente condannare l'INPS al pagamento delle predette indennità per complessivi € 1.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore del ricorrente, in via di estrema urgenza, con accredito sul conto corrente del Ricorrente già noto all'Istituto, emettendo tutti i provvedimenti consequenziali che saranno ritenuti di giustizia al fine di tutelare la posizione e i diritti del ricorrente nelle more del giudizio ordinario;*

*In subordine: qualora il Giudice ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dal ricorrente, vorrà emettere i medesimi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza;*

*In ulteriore subordine: disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, pur non espressamente richiesto, che appaia secondo le circostanze più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e/o i pregiudizi che potrebbe subire il ricorrente in ragione del mancato accoglimento della sua domanda e più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito, con eventuale fissazione di un termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito per l'accertamento del diritto e la condanna oggetto del presente ricorso;*

*In ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi professionali del giudizio ex D.M. n. 55/2014;*

A tal fine ha dedotto:

quanto al *fumus boni iuris*: - di avere presentato all'INPS, Sede di Milano, domanda per l'indennità c.d. Bonus Covid, a favore dei "lavoratori titolari di rapporti di

*collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data (23 febbraio 2020), iscritti alla Gestione separata” nella misura di € 600,00 per i mesi di marzo e aprile 2020; - di avere diritto all’erogazione dell’indennità in questione, essendo titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 1.9.2018 ed iscritto da detta data alla gestione separata; - che, invece, la domanda era stata respinta con la seguente motivazione: “La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non risulta iscritto alla gestione separata né titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”; - che all’esito di istanza di riesame, la domanda era stata di nuovo respinta ma con una motivazione diversa: “l’indennità non è prevista per gli Amministratori anche se pagano l’aliquota intera nella gestione separata. L’art. 27 del D.L. n. 18/2020 prevede il bonus solo per i co.co.co. (coloro che hanno un contratto) e gli amministratori non lo sono”; - che tra l’amministratore e la società può sussistere anche un rapporto contrattuale e che tale rapporto può essere anche di collaborazione coordinata e continuativa; - che pertanto sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito in questione;*

quanto al *periculum in mora*: - che DC E., la società “amministrata” dal ricorrente e con la quale è in essere il rapporto di co.co.co. è una piccola discoteca i cui affari non andavano bene già prima della pandemia; - che il compenso derivante dalla collaborazione coordinata e continuativa è previsto nella misura di € 500,00 mensili; - che il ricorrente è invalido civile al 100% e dispone di risorse del tutto limitate per il proprio sostentamento.

Si è costituito l’INPS, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso per l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del bonus, in particolare per quanto attiene all’essere il ricorrente iscritto alla Gestione Separata quale amministratore di società e non essendo quindi lo stesso rientrante nella categoria dei lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Alla udienza del 31.7.2020, tenuta mediante collegamento da remoto, le parti hanno discusso la causa ed il giudice si è riservato di decidere.

\*\*\*\*

1. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di improponibilità della domanda formulata dall’INPS quanto all’indennità ex art. 84 del D.L. n. 34/2020. Risulta, infatti, che la domanda amministrativa sia stata formulata dal ricorrente anche con riferimento all’indennità di cui all’art. 84 D.L. Rilancio, come si evince dalla ricevuta di presentazione della stessa, prodotta in atti (doc. 1, fascicolo parte ricorrente).

2. Nel merito, la domanda cautelare è infondata e deve essere rigettata.

Non sussiste, infatti, il c.d. *fumus boni iuris*.

È provato che il ricorrente rivesta la carica di amministratore della società DC E. S.r.l. e che sia iscritto alla Gestione Separata come amministratore di società (doc. 4, fascicolo INPS).

Il ricorrente ha inoltre prodotto dei prospetti paga dai quali si evince che egli percepisce mensilmente emolumenti a titolo di “compenso co.co.co.” (doc. 11, fascicolo ricorrente).

In relazione a detto rapporto non è stato, tuttavia, prodotto alcun contratto, né il ricorrente ha dedotto in maniera specifica di svolgere attività diversa, ulteriore e comunque

autonoma rispetto a quella propria dell'amministratore di società.

Ne deriva che i compensi devono presumersi erogati a fronte della prestazione dell'attività tipica dell'amministratore quale carica sociale, circostanza che in effetti rispecchia il tipo di rapporto risultante dall'estratto rendicontazione prodotto dall'Istituto (doc. 4, fascicolo INPS), ossia il rapporto a suo tempo denunciato ed oggetto di iscrizione.

3. Il ricorrente ha chiesto all'INPS la concessione dell'indennità di cui agli artt. 27 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) e 84 del D.L. n. 34/2020 (Rilancio), nella misura di € 600,00 per il mese di marzo 2020 ed € 600,00 per il mese di aprile 2020.

L'art. 27 del D.L. "Cura Italia" prevede che: *"Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*.

La norma prevede un'indennità di sostegno in favore dei lavoratori di cui alle categorie ivi indicate, le cui attività abbiano risentito dell'emergenza conseguente alla pandemia di Covid-19. Le categorie cui fa riferimento l'art. 27 citato sono *"i liberi professionisti titolari di partita Iva"* e i *"lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa"*.

La norma in questione non contempla coloro che sono iscritti alla Gestione Separata quali amministratori di società e quindi la categoria degli amministratori in sé considerata. Occorre pertanto mettere a fuoco il concetto di *"lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa"* per verificare se in tale nozione possa rientrarvi il caso dell'amministratore di società, che percepisca compensi per l'attività tipica propria della carica sociale e che sia iscritto alla gestione separata in considerazione dell'incarico svolto.

La risposta deve essere negativa.

Come correttamente osservato dall'Istituto resistente, la normativa di cui al D.L. 18/2020 è normativa emergenziale e come tale di stretta interpretazione.

Il rapporto dell'amministratore di società con la società stessa è un rapporto avente caratteristiche proprie, che lo distinguono dall'ordinario rapporto del "lavoratore" titolare di collaborazione coordinata e continuativa.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che *"L'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c."* (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 - 03).

L'art. 2 del D.L. n. 81/2015, nel disciplinare le collaborazioni organizzate dal committente, ossia i *"rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*, significativamente

precisa che la disposizione di cui al comma 1 “*non si applica alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni*”.

Ciò che, ai sensi dell’art. 27 D.L. 18/2020, caratterizza la categoria dei “*lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa*” quale categoria beneficiaria del c.d. bonus Covid, indennità che ha – come si è detto – funzione compensativa dell’incidenza della pandemia sulle capacità di detti lavoratori di produrre reddito, è lo svolgimento di un’attività lavorativa avente effettivamente le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa: non è quindi sufficiente né la mera iscrizione alla gestione separata, né la qualificazione degli emolumenti, presumibilmente erogati a fronte dell’attività di amministrazione della società, come compensi co.co.co..

È infatti evidente che il legislatore abbia voluto individuare le categorie beneficiarie sulla base del rapporto di lavoro svolto, sul presupposto che gli effetti della pandemia abbiano inciso sullo stesso determinando una contrazione dei guadagni.

Nel caso di specie manca l’allegazione, prima ancora della prova, di elementi idonei ad individuare tale rapporto di lavoro in quanto rapporto distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento dell’attività prestata nell’esercizio della funzione amministratore di società.

La domanda non può, quindi, essere accolta, non essendo possibile estendere il beneficio di cui all’art. 27 D.L. 18/2020 ad una categoria – quella degli amministratori di società per il decremento dei propri introiti - non espressamente contemplata dalla norma.

4. Il difetto del requisito del *fumus boni iuris* rende superfluo l’esame circa la sussistenza del *periculum in mora*.

5. In considerazione della novità della questione, dell’assenza di precedenti specifici e delle conseguenti difficoltà interpretative, può essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

(*Omissis*)

---